

LA RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE

Avv. Laura Olivero

Studio Avvocato Andreis e Associati

Torino – Milano

LA RESPONSABILITÀ

Art. 8 Reg. UE 1169/11

1. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione.

2. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.

3. Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.

4. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.

5. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività.

Nota informativa Mise prot. n. 170164 del 30 settembre 2014 - Chiarimenti sull'art. 8 del Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

- D.lgs. 231/2017

**- Codice del consumo (D.lgs. 206/05 artt. 18-27
quater)**

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017 n. 231

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».

Pubblicato nella G.U. 8 febbraio 2018, n. 32.

Struttura del decreto

Titolo I: principi generali e definizioni (artt. 1-2)

**Titolo II: disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni
previste dal Regolamento 1169 (artt. 3-16)**

**Titolo III: Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento 1169 e disciplina sanzionatoria (artt. 17-24)**

Titolo IV: disposizioni finali (artt. 25-31)

Elementi sostanziali presi in considerazione nella redazione del decreto sanzionatorio e di adeguamento:

Tutela della corretta informazione del consumatore

Tutela della salute del consumatore

Responsabilità dell'operatore

Competenze

Procedura

«gestione delle sanzioni»

Il decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento 1169, con clausola di riserva, e «fatta salva» la applicazione del D. Lgs. 206/2005, Codice del Consumo.

+ disposizioni nazionali in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità ex Reg. 1169 e Dir. 2011/91 (relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare)

Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del MASAF è l'autorità competente a irrogare le sanzioni.

Ma restano ferme le competenze spettanti all'AGCM (ex D.Lgs. 145/2007 e Codice del consumo);

restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

Attenzione: clausola di riserva penale.

DEFINIZIONI (art. 2)

Rinvio alle definizioni di cui all'art. 2 del Reg. 1169/11.

Si intende per “soggetto responsabile”: l'OSARI (osa di cui all'art. 8 par. 1 Reg. 1169/11 con il cui nome/ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se questo non è stabilito nell'UE, l'importatore avente sede nell'UE).

Viene individuato come responsabile l'OSA il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.

Art. 3 sulla violazione delle pratiche leali di informazione di cui all'art. 7 del Reg. 1169/11

Sanzione da 3.000 a 24.000 €.

Espressamente escluse le violazioni che vengono sanzionate in modo specifico da altre disposizioni del decreto.

Modifica del 2024 (D.L. 63/2024 convertito in L. 101/2024)

Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.

Relazione speciale 23/2024 Corte dei Conti EU: *Etichettatura degli alimenti nell'UE - I consumatori possono perdersi nel labirinto delle etichette*

Riquadro 2

Esempio di un prodotto “fittizio” con informazioni fuorvianti in etichetta



»» INGREDIENTI

Yogurt (LATTE scremato in polvere – PANNA – fermenti LATTICI) – Zucchero 8,9 % – Aromi naturali – Vitamina D.

Sulla confezione di questo prodotto sono raffigurate delle banane, ma l'elenco degli ingredienti non contiene banane vere e proprie, bensì solo aromi.

Fonte: Corte dei conti europea.

Corte di Giustizia UE C-195/14 (04/06/2015)

Gli articoli 2, paragrafo 1, lettera a), sub i), e 3, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2000/13/CE (...) relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, (...) devono essere interpretati nel senso che ostano a che l'etichettatura di un prodotto alimentare e le relative modalità di realizzazione possano suggerire, tramite l'aspetto, la descrizione o la rappresentazione grafica di un determinato ingrediente, la presenza di quest'ultimo in tale prodotto, quando invece, in effetti, detto ingrediente è assente, e tale assenza emerge unicamente dall'elenco degli ingredienti riportato sulla confezione di detto prodotto.

Art. 5 sulla violazione degli obblighi relativi all'apposizione delle indicazioni obbligatorie ex art. 9 par. 1, art. 10 par. 1 e all. III Reg. 1169

- **Sanzione da 3.000 a 24.000 € al soggetto responsabile per la mancata apposizione di una o più delle indicazioni obbligatorie (esclusi gli allergeni – sanzione a parte).**

Allergeni

Gli “allergeni non segnalati” possono rappresentare un grave rischio in grado di far scattare una allerta ex Reg. CE 178/2002 (conferma anche nelle linee guida sulla gestione del sistema di allerta del 05/05/2021).

Per gli alimenti preimballati:

gli allergeni devono essere indicati se presenti, e devono essere messi in evidenza rispetto agli altri ingredienti (modalità).

Per gli alimenti non preimballati: obbligo di indicare gli allergeni.

Non possono essere segnalati solo a richiesta del consumatore, sono ammessi tutti i mezzi anche tecnologici e pure la comunicazione verbale (intesa come comunicazione orale verificabile).

La mancata apposizione delle indicazioni, fatte salve le deroghe previste dal regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro.

La sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto responsabile abbia avviato le procedure previste dall'art. 19 Reg. CE 178/02 prima dell'accertamento della violazione da parte dell'autorità di controllo.

La violazione delle disposizioni sulle modalità di indicazione degli allergeni comporta una sanzione amministrativa da 2.000 a 16.000 euro (Art. 10 d.lgs.).

Vendite a distanza (art. 7 d.lgs.)

La violazione delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all'articolo 14 del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.

Art. 8 violazioni disposizioni sulla denominazione dell'alimento (artt. 17, 18 par. 2 e all. VI reg. 1169)

- Sanzione da 2.000 a 16.000 € per il soggetto responsabile che viola le disposizioni in tema di denominazione legale/usuale/descrittiva e non impiego, in suo luogo, di una den. protetta o di fantasia;
 - Pena ridotta, in caso di errori od omissioni formali → da 500 a 4.000 €;
- Sanzione da 1.000 a 8.000 € per il soggetto responsabile che viola le disposizioni relative alla denominazione alimenti e alle indicazioni che devono accompagnarle (allegato VI) (per es. mancata indicazione del trattamento fisico o dello stato in cui si trova il prodotto);
- Le medesime sanzioni si applicano al soggetto responsabile che viola l'art. 18 par. 2 in materia di denominazione e designazione degli ingredienti.

Art. 11 - Violazioni in materia di indicazione del QUID e della quantità netta

La violazione delle disposizioni relative all'indicazione quantitativa degli ingredienti di cui all'articolo 22 ed all'allegato VIII del regolamento, nonché la violazione delle disposizioni relative all'indicazione della quantità netta di cui all'articolo 23 ed all'allegato IX del medesimo regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

Art. 13 - Violazioni in materia di indicazione del paese di origine

La violazione delle disposizioni relative a contenuti e modalità dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di cui all'articolo 26 del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.

In caso di errori od omissioni formali → da 500 euro a 4.000 euro.

Art. 15 - Dichiarazione nutrizionale di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV

La violazione delle disposizioni relative a modalità di indicazione, contenuto, espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale, di cui agli artt. da 30 a 35 ed agli all. XIII, XIV e XV del regolamento, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.

Art. 16 – Informazioni volontarie ex art. 36 Regolamento

Se il soggetto responsabile fornisce volontariamente informazioni ex artt. 9 e 10 del regolamento (per prodotti che ne sarebbero esenti) si applicano, per le rispettive violazioni, le sanzioni previste agli articoli da 5 a 15 del presente decreto.

Al soggetto responsabile che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti in violazione delle pratiche leali di informazione (art. 7) → sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

TITOLO III: ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO 1169/11 E RELATIVE SANZIONI

Art. 17 introduce l'obbligo di indicare il lotto/partita alla quale appartiene un alimento (salvo deroghe);

Art. 18 disciplina le informazioni da riportare sugli alimenti non preimballati venduti tramite distributori automatici;

Art. 19 disciplina le informazioni da riportare in caso di vendita di prodotti alimentari non preimballati;

Art. 20 stabilisce quali informazioni devono essere riportate sui prodotti non destinati al consumatore (vendite B2B).

Alimenti non preimballati → sanzioni art. 23 d.lgs.

I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio,

I prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore,

I prodotti preimballati ai fini della vendita diretta,

I prodotti non costituenti unità di vendita ex art. 2 par. 2 lett. e) del Regolamento, in quanto generalmente venduti previo frazionamento ancorché posti in confezione o involucro protettivo (esclusi gli alimenti di cui all'art. 19 comma VIII che sono forniti dalle collettività).

PROCEDURA (art. 27)

Per accertamento e irrogazione sanzioni → legge 689/1981.

Scritti difensivi

audizione

ordinanza-ingiunzione

impugnazione (ricorso al Tribunale o GdP)

D.L. 91/2014 e successive modifiche (L. 71/2021): istituto della diffida e pagamento della sanzione in misura ridotta del 30%, se effettuato entro 5 giorni dalla notifica.

Requisiti applicazione diffida:

- violazioni norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare;
 - sanzione amministrativa pecuniaria;
 - accertamento violazione per la prima volta;
- violazioni sanabili (errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili);
- i prodotti non conformi non devono essere già stati immessi in commercio, neanche in parte

In caso di microimprese (< 10 dipendenti e fatturato non > 2 mln €) la sanzione è ridotta di 1/3.

Il d.lgs. 231/17 prevede anche la sanabilità della irregolarità → no sanzioni se viene immesso sul mercato un alimento corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi.

**Eventuali
SANZIONI SPECIFICHE**

Derivati del pomodoro – art. 27 L. 154/2016

**Confetture, gelatine, marmellate di frutta, crema di marroni –
art. 5 d.lgs. 50/2004**

Succhi di frutta e prodotti analoghi – art. 6 d.lgs. 51/2004

CODICE DEL CONSUMO (d.lgs. 206/2005)

Pratiche commerciali sleali.

Artt. 18 – 27quater: definizioni e competenza dell'AGCM.

Una pratica commerciale è scorretta se è:

- contraria alla diligenza professionale**
- ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto.**

In particolare sono scorrette le pratiche commerciali:

- ingannevoli o**
- aggressive**

In particolare, è considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più elementi (esistenza o natura, caratteristiche principali del prodotto) e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso (art. 21 CdC).

SANZIONI CODICE DEL CONSUMO – art. 27

L'AGCM agisce d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse;

Sanzioni applicabili:

- **Divieto di diffusione o di continuazione della pratica sleale**
- **Sanzioni pecuniarie da 5.000 a 10.000.000 Euro (Principio di proporzionalità ex art. 11 L. 689/81).**
 - **Pubblicazione del provvedimento**
- **Pubblicazione di dichiarazioni rettificative (per es. sul sito dell'operatore)**

La procedura è disciplinata dal «Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa (Delibera AGCM 5 novembre 2024, n.31356)»

Fase pre-istruttoria → richiesta di informazioni o *Moral suasion*

Procedimento

Archiviazioni o sanzioni

CASI AGCM

- Infuso di mirtillo e ciliegia – n. 4687/1997
- Uso di “dolcificante a base di aspartame” invece di “con aspartame” - n. 27262/2018
- Casi Italian sounding – conserve di verdure sott’olio - n. 26765/2017 e n. 26766/2017
- Confetture «SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI» - casi 2012

LA RESPONSABILITÀ PENALE

CODICE PENALE

ART. 515 – FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque → in ogni caso nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico.

Dolo generico → coscienza e volontà di consegnare una cosa diversa da quanto dichiarato o pattuito (l'etichetta contiene una dichiarazione).

CASISTICA

prodotti con caratteristiche diverse da quelle indicate in etichetta (per es. per composizione, quantità, origine)

vendita come bio di prodotto privo di tale connotazione

presentazione come «OGM free» di un prodotto che invece li contiene

non corretta indicazione dello stato fisico nel quale si trova un prodotto (es. surgelato)

Identificazione del responsabile dell'illecito e quindi di chi debba essere chiamato a rispondere del reato.

**Combinazione di tre fattori:
Configurazione giuridica della attività;
Dimensione e articolazione della attività e funzioni effettivamente svolte;
Tipologia del reato.**

La rilevanza della delega di funzioni

Posizione di garanzia come rafforzamento della tutela dei diritti e principio di effettività, attribuendo la responsabilità a chi realmente svolge le funzioni di garanzia e la cui inottemperanza all'obbligo determina la condotta penalmente illecita.

La giurisprudenza e la dottrina sul principio della delegabilità delle funzioni e conseguente esenzione da responsabilità del delegante.

- Validità della delega scritta;
- Validità della delega orale e rilevanza della attribuzione di funzioni all'interno della impresa di grandi dimensioni – eventualmente – dislocata sul territorio.
- Posizione di garanzia del delegante a fronte di illeciti attinenti a scelte di carattere generale della politica aziendale.

Cass. Pen., sez. III - 8 agosto 2024, n. 32265

con riguardo alla disciplina igienica dei prodotti destinati all'alimentazione (...) deve rispondere, in caso di società o impresa, a titolo di colpa, il legale rappresentante della stessa, essendo allo stesso riconducibili le deficienze dell'organizzazione di impresa e la mancata vigilanza sull'operato del personale dipendente, salvo che il fatto illecito non appartenga in via esclusiva ai compiti di un preposto, appositamente delegato a tali mansioni, con l'ulteriore precisazione che la delega di funzioni può operare quale limite della responsabilità penale del legale rappresentante solo laddove le dimensioni aziendali siano tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità, ma non anche in caso di organizzazione a struttura semplice.

→ il motivo di ricorso sul punto è stato considerato generico, poiché nulla ha dedotto circa la presenza di una realtà aziendale tale da rendere inesigibile l'osservanza, da parte dell'imputato, legale rappresentante, dei suoi doveri di controllo oppure circa la presenza di deleghe nella gestione degli alimenti della struttura.

LA DILIGENZA

La giurisprudenza tiene conto, nel riconoscere l'assenza di responsabilità penali (anche amministrative), della diligenza del soggetto che dimostri di avere attuato e applicato tutte le misure di prevenzione e gestione del rischio affinché l'evento non si verificasse.

In tal modo, ove vi sia violazione della norma, essa appare determinata da errore inevitabile, caso fortuito o forza maggiore non addebitabili all'imputato.